

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

tra

Prefettura -U.T.G. di Milano

e

Comune di Milano

e

Metro 5 S.p.A.

e

Metro 5 Lilla s.r.l.

In data 31 Luglio 2012 presso la Prefettura – U.T.G. di Milano, Corso Monforte n. 31, la Prefettura – U.T.G. di Milano (di seguito Prefettura o Prefetto) in qualità di unico soggetto competente, ai sensi delle Linee Guida (di seguito “Linee Guida”) adottate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito “CCASGO”) e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 aprile 2011, n. 90, all’emanazione di tutte le informative che interessino imprese anche aventi sede legale in qualunque altra Provincia

e

COMUNE DI MILANO (Concedente), nella persona del Sindaco, Avv. Giuliano Pisapia, nato a Milano il 20 maggio 1949, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Piazza Scala n. 2;

METRO 5 S.p.A. (Concessionario), con sede legale in Milano, via Adige n. 19, nella persona di D’Alò Giovanni, nato a Milano il 9 maggio 1956, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società;

METRO 5 Lilla S.r.l. (Concessionario), con sede legale in Milano, via Adige n. 19, nella persona di D’Alò Giovanni, nato a Milano il 9 maggio 1956, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società;

Premesso che:

- 1) presso la città di Milano nell’anno 2015 si terrà il Grande Evento dell’Esposizione Universale “Expo Milano 2015”;
- 2) il D.P.C.M. 22 ottobre 2008 “Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015” e ss.mm.ii., individua tra l’altro, nel relativo allegato 2, le cosiddette opere connesse

- ad Expo 2015, suddivise in Rete metropolitana, Rete viaria e Rete Ferroviaria. Tra le opere della Rete metropolitana è ricompresa la nuova linea metropolitana M5;
- 3) a seguito di procedura ad evidenza pubblica, Metro 5 S.p.A., in data 14.6.2006, con atto rep. n. 210.368 del Notaio Quaggia di Milano, stipulava la Convenzione di concessione con il Comune di Milano per la costruzione e gestione in project financing della prima Tratta della Linea 5 della Metropolitana di Milano (da Bignami a Garibaldi) che veniva successivamente integrata con Atto Integrativo in data 26.7.2007, rep. 3768 del notaio Cavallotti di Milano e con il Secondo Atto Integrativo in data 29.12.2010, rep. 31917 per atti del Notaio Pellegrino di Milano;
 - 4) veniva in seguito affidata a Metro 5 S.p.A., con decreto n. 5 del 29.7.2010 del Sindaco di Milano, in qualità di Commissario Straordinario Delegato dal Governo per l'Expo 2015 ("CO.S.D.E."), in estensione alla Convenzione del 14.6.2006 di cui sopra, la realizzazione e gestione del prolungamento verso Ovest della Linea, tratta "Garibaldi- San Siro" (di seguito anche: "Prolungamento"), come da Convenzione Integrativa stipulata in data 2.2.2011, rep. n.32124 per atti del Notaio Pellegrino di Milano;
 - 5) la realizzazione della prima tratta "Bignami-Garibaldi" è registrata con il seguente CUP: B61E04000040003;
la realizzazione del prolungamento "Garibaldi-San Siro" è registrata con il seguente CUP: B41I07000130005;
 - 6) nell'ambito della concessione relativa al Prolungamento, alla Metro 5 S.p.A. è subentrata la Metro 5 Lilla S.r.l., Società di Progetto costituita in data 1°4.2011 con atto rep. 32425 del Notaio Pellegrino di Milano, così come previsto dall'art. 4 della Convenzione Integrativa;
 - 7) il Comune di Milano, Metro 5 S.p.A. e Metro 5 Lilla s.r.l. provvederanno a ricomporre, alle condizioni previste dalla Convenzione Integrativa del 2.2.2011, in un rapporto unitario ("Convenzione Unica") le due concessioni relative alla Linea di cui al precedente punto 3) ed al Prolungamento di cui al precedente punto 4);
 - 8) agli impegni assunti dai Concessionari con il presente Protocollo subentrerà il soggetto titolare della Convenzione Unica di cui alla premessa 6;
 - 9) l'intera Linea 5 della metropolitana di Milano (nelle due tratte indicate ai precedenti punti 3 e 4) rientra nel programma delle infrastrutture strategiche ai sensi e per gli effetti della l. 21.12.2001 n. 443 e del D.Lgs. 20.8.2002 n. 190, confluiti nella parte II, titolo III capo IV (artt. 161 e ss.), del D.Lgs. 163/2006; l'intera Linea 5 della metropolitana di Milano rientra altresì nelle opere "connesse" alla realizzazione dell'Esposizione Universale EXPO 2015 nella città di Milano essendo stata indicata nel dossier di candidatura approvato dal BIE, descritta nell'allegato 2 al DPCM 22 ottobre 2008, inserita nel dossier di registrazione presentato al BIE in data 22 aprile 2010 e nell'aggiornamento degli elenchi relativi alle opere essenziali, connesse e necessarie per l'accessibilità ad EXPO 2015, approvato dal Tavolo Lombardo del 23 febbraio 2009 (da qui l'Opera o le Opere);
 - 10) è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità (di seguito "Protocollo") assicurare, nella realizzazione dell'intera Linea 5, il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 3 quinquies

- del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, esercitando appieno, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- 11) l'articolo 3 quinquies del D.L. n. 135/2009 convertito dalla L. n. 166/2009, ha introdotto specifiche "disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015";
- 12) in particolare, il suddetto articolo, tra l'altro, prevede che:
- a) *"Il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015" (art. 3 quinquies comma 1);*
- b) *"I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle Linee Guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252" (Art. 3 quinquies comma 4);*
- 13) a norma del già citato articolo 3 quinquies comma 4, il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) ha adottato le Linee Guida per i controlli antimafia, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 aprile 2011, n. 90;
- 14) il presente Protocollo si ispira al Protocollo Quadro di Legalità tra la Prefettura di Milano e la società EXPO 2015 S.p.A., sottoscritto in data 13 febbraio 2012;

con il presente Protocollo, le parti firmatarie intendono, quindi, attuare quanto disposto dalle citate Linee Guida;

preso atto che

- a. Il Comune di Milano è il soggetto Concedente della Linea 5 della Metropolitana di Milano, come risulta ora anche dall'Allegato 2 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008 ss.mm.ii.;
- b. Metro 5 S.p.A. è il Concessionario della prima Tratta della Linea 5 della Metropolitana di Milano ai sensi della Convenzione di cui alla premessa 3;
- c. Metro 5 Lilla S.r.l. è il Concessionario del Prolungamento ai sensi della Convenzione Integrativa di cui alla premessa 4;
- d. il CCASGO con nota prot. 6/5 CCASGO/2012, in data 7 giugno 2012 ha espresso il proprio parere di conformità del presente Protocollo alle Linee Guida;

- e. il Ministero dell'Interno con nota n. 11001/119/7/24 del 12 luglio 2012 ha espresso il proprio nulla osta alla stipula del presente Protocollo;
- f. l'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ha introdotto specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Tutto ciò premesso e considerato

la Prefettura di Milano, il Comune di Milano, Metro 5 S.p.A. e Metro 5 Lilla s.r.l.

STIPULANO

il presente Protocollo, finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova Linea 5 della Metropolitana di Milano nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee Guida.

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, contenente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i richiami all'articolo 1-septies del D.L. n. 629/1982, convertito dalla L. n. 726/1982, agli articoli 4 e 5-bis del D.P.R. n. 490/1994, nonché al regolamento di semplificazione approvato con il D.P.R. n. 252/1998, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto D.Lgs n. 159/2011.

ART. 1

DEFINIZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo, i termini indicati con la lettera maiuscola, sia al singolare che al plurale, avranno il significato loro di seguito attribuito, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:

- a) Opera/Opere: l'intera Linea 5 della metropolitana di Milano;
- b) Concedente: Comune di Milano;
- c) Concessionario: Metro 5 S.p.A. e Metro 5 Lilla S.r.l.;
- d) Alta Vigilanza: Metropolitana Milanese S.p.A.;
- e) Impresa esecutrice o Imprese esecutrici: i soci della società di Progetto Metro 5 S.p.A., raggruppati nell'ATI Costruttori, nonché i soggetti ad essi collegati, intesi singolarmente ovvero in forme aggregate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 149 commi 3 e seguenti del medesimo D.Lgs. n. 163/2006;
- f) Subcontraente: l'avente causa dell'Impresa esecutrice con cui quest'ultima stipula un Subcontratto di qualsiasi importo, in virtù del quale partecipi a qualunque titolo all'esecuzione dell'Opera;

- g) Terzo subcontraente: l'avente causa del Subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, in virtù del quale partecipi a qualunque titolo all'esecuzione dell'Opera;
- h) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dalle Imprese esecutrici o dal Subcontraente, nel rispetto dei limiti di legge, in virtù del quale un operatore economico partecipi a qualunque titolo all'esecuzione dell'Opera.

Il protocollo si applica a tutte le imprese ed operatori economici direttamente o indirettamente interessati dalla realizzazione dell'Opera.

2. Ai fini del presente Protocollo e in attuazione delle Linee Guida, atteso che, a far data dall'entrata a regime delle disposizioni del presente Protocollo, le funzioni autorizzative dei Subcontratti fanno capo al Concessionario, il Concessionario stesso è il soggetto responsabile della sicurezza delle Opere sotto il profilo antimafia ed ha il compito di garantire – verso gli organi deputati ai controlli antimafia – il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione delle Opere, così come previsto nel presente Protocollo.

3. Ai fini del presente Protocollo e in attuazione delle Linee Guida, il Comune di Milano, nella sua qualità di Concedente, è titolare dei poteri di vigilanza e controllo sull'Opera, che esercita anche per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento o di suoi delegati, con l'obiettivo di mantenere il massimo livello di sicurezza e di efficienza dei cantieri nonché di trasparenza anche sotto il profilo dell'attuazione della normativa antimafia.

4. Il Responsabile dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione possono, in qualsiasi momento, al fine di mantenere un elevato livello di sicurezza nei cantieri, esercitare poteri di vigilanza e di controllo sugli adempimenti in materia di sicurezza e sul rispetto della normativa antimafia incombenti sul Concessionario.

5. L'Alta Vigilanza, avvalendosi anche della Banca dati di cui al successivo art. 6, verifica la regolarità dei subappalti e dei subaffidamenti per il tramite di verifiche a campione, da effettuarsi periodicamente, anche ai fini del comma 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui esiti saranno comunicati tempestivamente al Concedente affinché assuma le proprie valutazioni e, per conoscenza, al Concessionario.

6. Il Concessionario, in seguito all'adesione al presente Protocollo, dovrà inserire nei Contratti dallo stesso stipulati, purché siano ancora in esecuzione nonché nei contratti da stipulare apposita clausola contenente l'obbligo di fornire al Concessionario stesso i dati relativi alle imprese Subcontraenti e Terze Subcontraenti coinvolte, a qualunque titolo, nell'esecuzione delle Opere.

Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o Subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Concessionario o delle Imprese esecutrici nei casi indicati nei successivi art. 2, commi 8 e 10 e negli altri casi indicati dal presente Protocollo.

7. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste relativamente:

a) a tutti i contratti ed i Subcontratti conclusi dalle Imprese esecutrici o da loro aventi causa che partecipino a qualunque titolo all'esecuzione dell'Opera ed autorizzati/approvati dal Concessionario per qualunque importo;

b) ai contratti e Subcontratti conclusi dai Subcontraenti e/o dai Terzi Subcontraenti che partecipino a qualunque titolo all'esecuzione dell'Opera ed autorizzati/approvati dal Concessionario per qualunque importo.

Resta inteso che, per i contratti ancora in corso di esecuzione, l'ottemperanza all'obbligo di conferimento dei dati di cui sopra verrà richiesta agli operatori economici con cui detti contratti sono stati stipulati entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo. In caso di mancato conferimento dei dati da parte dei suddetti operatori economici, si procederà alla segnalazione di cui al successivo art. 6 comma 4.

Si precisa che l'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento al di sotto dei € 50.000,00 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore, fermo restando l'obbligo di identificazione del relativo fornitore ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Protocollo.

8. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso la banca dati di cui al successivo articolo.

9. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei Subcontratti.

10. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dell'Opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'Opera medesima. In caso di variazioni, la comunicazione dei dati deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di 15 giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale, ed il conferimento dei nuovi dati da parte del Concessionario dovrà avvenire entro 15 giorni dalla loro ricezione da parte del medesimo.

ART. 2

DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dal "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", emanato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché delle direttive della disciplina speciale contenute nelle Linee Guida.

2. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490/94 e art. 10 del D.P.R. n. 252/98 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. n. 187/2010 convertito dalla L. n. 217/2010 e che assumono la qualità di Subcontraenti e Terzi subcontraenti.

Soggetti al predetto regime sono tutte le fattispecie contrattuali in virtù delle quali un operatore economico partecipi a qualunque titolo all'esecuzione dell'Opera, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento al di sotto dei €50.000,00 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati multimediale, di cui al successivo art. 6, i dati identificativi dei fornitori.

L'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si impieghino operatori economici iscritti negli elenchi di cui al D.P.C.M. del 18 ottobre 2011 pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2012 (c.d. White List) con riferimento alle tipologie di attività ivi previste. Tale regime agevolato si mantiene fino all'eventuale cancellazione dell'operatore economico dai predetti elenchi. In ipotesi di sospensione dell'operatore economico dagli elenchi di cui sopra, si procederà secondo le modalità ordinarie.

3. Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia è soggetto, secondo le Linee Guida, al regime derogatorio dell'art. 10, comma 8 D.P.R. n. 252/98 quanto alla competenza del rilascio.

Esso è altresì soggetto ad un modello organizzativo rispondente alla duplice esigenza di celerità e di concentrazione operativa dei flussi informativi.

A tal fine, al Prefetto compete l'emanazione di tutte le informative antimafia per le imprese che partecipano alla realizzazione dell'Opera, anche aventi sede legale in altre province.

4. La Prefettura è pertanto competente a ricevere ogni richiesta di informazione antimafia e interloquisce con le Prefetture ove hanno sede legale le imprese interessate ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari all'adozione dell'informazione antimafia.

5. In tale ottica, il Concessionario si impegna ad acquisire preventivamente alla stipulazione di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo, indipendentemente dall'importo, le informazioni antimafia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o Subcontratti, fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma 9.

6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del Concessionario o delle Imprese esecutrici, mediante attivazione della clausola di cui al successivo comma 8 del presente articolo. In conformità alla Linee Guida per l'Expo, punto 2.1, lettera d), il Concessionario procederà all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della perdita del Contratto o del Subcontratto nell'Anagrafe degli esecutori, istituita ai sensi delle predette Linee Guida.

7. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 sono confermati in 45 giorni dalla richiesta.

Decorsi i predetti termini, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, il Concessionario, ferma restando la sua piena responsabilità, potrà procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese, ferme restando le cautele previste dall'articolo 11, c. 2

e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e del presente Protocollo. Restano ferme le indicazioni di cui al punto 3.2 delle Linee Guida concernenti gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 12, comma 4 del d.P.R. n. 252/1998.

8. I Contratti e i Subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale sia stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. Il Concessionario si impegna ad effettuare senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.

In detti casi, il Concessionario si impegna a comunicare senza ritardo alla Prefettura e al Concedente, attraverso la banca dati, l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

9. Nella richiesta di informazioni da inoltrarsi al Prefetto ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252/98, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida.

Dovranno inoltre essere forniti i seguenti elementi:

- a) visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;
- b) certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia;
- c) con riferimento alle imprese esercenti le attività ricomprese nell'allegato 1 al DPCM 18 ottobre 2011, pubblicato in G.U.R.I. il 25 gennaio 2012, la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia dei soci, degli amministratori e dei direttori tecnici delle società contraenti e subcontraenti.

10. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Concessionario, e per conoscenza al Concedente, attraverso la banca dati, ed è immesso a cura del Concessionario nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 6, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza da parte del Concessionario è causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.

11. Il Concedente si impegna a riferire periodicamente alla Prefettura sulle attività poste in essere in applicazione del presente Protocollo, inviando telematicamente un rapporto trimestrale sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia. A tal fine, il Concessionario si impegna a fornire, mensilmente, al Concedente le informazioni relative alle attività dallo stesso svolte ai sensi del presente Protocollo, necessarie ai fini della redazione del predetto rapporto trimestrale.

ART. 3

INFORMAZIONI ATIPICHE

1. Il Concessionario si impegna ad effettuare le valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ai fini dell'eventuale esclusione dei soggetti per i quali il Prefetto fornisca gli "*elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione (...) dei requisiti soggettivi*", secondo il disposto dell'art. 1 septies

decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

2. La facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al Subcontratto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/98, ovvero in conseguenza del rilascio di un'informazione supplementare atipica, sarà espressamente contenuta in un'apposita clausola dei contratti stipulati dal Concessionario, dalle Imprese esecutrici o dei Subcontratti dal medesimo autorizzati.

3. Nel caso di esercizio della predetta facoltà, trova applicazione anche il sistema sanzionatorio previsto dal successivo art. 7, salvo il maggior danno, laddove le informazioni supplementari atipiche abbiano evidenziato elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 4

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. In occasione dell'affidamento di ciascun Subcontratto o contratto per la realizzazione dell'Opera, il Concessionario si impegna:

- a) ad inserire, nella documentazione contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da ciascuna Impresa esecutrice, Subcontraente o Terzo Subcontraente;
- b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione ed alle modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- c) a prevedere nella documentazione contrattuale le seguenti dichiarazioni dell'affidatario:

1.1) Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Concessionario Metro 5 S.p.A./Metro 5 Lilla s.r.l., di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)". Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G..

1.2) Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ed a comunicare al Concessionario Metro 5 S.p.A./Metro 5 Lilla s.r.l., ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque

ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.”
Della denuncia sono informate Metro 5 S.p.A. e la Prefettura.

1.3) Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura –U.T.G. di Milano, Comune di Milano, Metro 5 S.p.a. e Metro 5 Lilla s.r.l., in data 31 luglio 2012 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

2. Il Concessionario si impegna a prevedere che la violazione degli obblighi di cui ai predetti punti 1.1 e 1.2 e 1.3 sia espressamente sanzionata ai sensi dell’art. 1456 c.c..

3. Il Concessionario si impegna altresì, sotto la propria responsabilità, a prevedere, nei Contratti da stipulare per la realizzazione dell’Opera, quanto segue:

a) l’obbligo delle Imprese esecutrici di assumere, a proprio carico, ogni onere e spesa derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dal Concessionario con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell’Opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;

b) l’obbligo delle Imprese esecutrici di far rispettare il presente Protocollo ai propri Subcontraenti, tramite l’inserimento delle clausole contrattuali di cui al precedente comma 1) e l’allegazione del Protocollo medesimo al Subcontratto da stipularsi, contestualmente prevedendo l’obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti che da quest’ultimo stipuli con i Terzi subcontraenti;

c) l’obbligo per le Imprese esecutrici di inserire nei Subcontratti da stipularsi con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario, delle informazioni antimafia di cui all’art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. n. 252/98, a carico del cessionario, ed a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell’art. 1 septies, del D.L. n. 629/82, convertito nella L. n. 726/82 (informazioni atipiche). E’ comunque fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2 comma 7.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione dell’Opera, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l’obbligo per le Imprese esecutrici di inviare alla Prefettura tutta la documentazione di cui all’art. 2, comma 9, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario;

d) l’obbligo per le Imprese esecutrici di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione del Concessionario all’ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario stesso, delle informazioni antimafia di cui

all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. n. 252/98 sull'impresa distaccante. E' comunque fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. 1, comma 9 e 2 comma 7.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'Opera, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per il Concessionario di inviare alla Prefettura tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 9, del presente Protocollo relativa all'impresa distaccante.

4. Il Concessionario si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.

6. Il Concessionario si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

7. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del citato art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della Legge 15 luglio 2009, n. 94 e successivamente modificata dall'art. 4 comma 2 lettera b) della Legge n. 106/2011.

8. Il Concessionario si impegna altresì, sotto la propria responsabilità, a prevedere nei Contratti stipulati per la realizzazione dell'Opera che gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti, nei confronti del Concessionario, dalle Imprese esecutrici e, nei confronti di questi, dai Subcontraenti e dai Terzi subcontraenti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Concessionario e dalle Imprese esecutrici ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI

1. L'obbligo di richiesta di informazioni al Prefetto, ai sensi dell'articolo 2, sussiste anche per i contratti ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni di seguito elencate:

- a) trasporto di materiale a discarica;
- b) smaltimento rifiuti;
- c) fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
- d) noli a freddo di macchinari;
- e) fornitura di ferro lavorato;
- f) servizi di guardiania di cantiere;
- g) servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamento del personale;

- h) acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- i) fornitura con posa in opera (qualora il Subcontratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
- j) noli a caldo di macchinari;
- k) servizi di autotrasporti.

2. L'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti nelle c.d. White List con riferimento alle tipologie di attività ivi previste, secondo quanto specificato al precedente articolo 2 comma 2 del presente Protocollo.

ART. 6

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, il Concessionario si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione delle Opere. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema multimediale: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere.

Tale infrastruttura informatica sarà allocata presso la Società EXPO 2015 S.p.A., secondo quanto verrà convenuto in separato accordo, fermo restando che il Comune di Milano potrà accedervi per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1 comma 3 del presente Protocollo.

Il flusso informativo della Banca Dati è riservato ai soggetti espressamente indicati nelle Linee Guida, al Gruppo interforze della Prefettura, al personale autorizzato del Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al D.M. interministeriale 14 marzo 2003. Le informazioni contenute nella Banca dati multimediale devono consentire il monitoraggio:

- a) delle fasi di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle Opere, nel rispetto della massima trasparenza e del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, fatto salvo quanto stabilito all'art. 9, comma 1, del presente protocollo in merito alle diverse determinazioni del CIPE;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- d) del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- e) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale.

2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 2, comma 9, anche le seguenti informazioni essenziali:

- a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;

- b) tipologia e importo del contratto o Subcontratto;
- c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- d) annotazioni relative alla eventuale "perdita" del contratto o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- e) indicazione del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

3. In tutti i contratti e i Subcontratti da stipularsi ai fini della esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- a) mettere a disposizione del Concessionario per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- b) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
- c) mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- d) l'inosservanza degli obblighi informativi di cui al presente comma 3 verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del Contratto o Subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui al comma 3 verrà messa a disposizione del Concessionario attraverso l'inserimento diretto nella banca dati multimediale, per le opportune verifiche da parte della Prefettura, del Gruppo Interforze, delle forze di polizia territoriali, del GICEX e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150.

4. L'ottemperanza agli stessi obblighi informativi di cui sopra verrà richiesta, entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo, ai Subcontraenti e Terzi subcontraenti i cui contratti siano stati già stipulati alla data del presente Protocollo ma la cui esecuzione sia ancora in corso alla predetta data. Il mancato rispetto di tali obblighi informativi da parte dei Subcontraenti e Terzi subcontraenti di cui sopra verrà comunicato all'Ente Concedente ed alla Prefettura, mediante inserimento di apposita segnalazione nella banca dati multimediale, per le determinazioni di rispettiva competenza.

ART. 7

SANZIONI

1. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva, entro i termini indicati all'art. 1 comma 9, dei dati di cui al medesimo art. 1, commi 7 e 10 (comprese le variazioni degli assetti societari) relativi alle imprese Subcontraenti, il Concessionario applicherà alle Imprese esecutrici una sanzione pecuniaria, determinata nella misura del 5% dell'importo del Subcontratto.
2. Dovrà inoltre essere irrogata una sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, nella misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto o del Subcontratto.
3. Il Concessionario, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle Opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti dallo stesso stipulati apposita clausola con la quale le Imprese esecutrici assumono l'obbligo di fornire al Concessionario gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese Subcontraenti che verranno coinvolte, a qualunque titolo, nell'esecuzione delle Opere.
4. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nel presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Concessionario o dalle Imprese esecutrici nei casi indicati dal presente Protocollo.
5. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Concessionario, né a carico delle Imprese esecutrici o Subcontraenti, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata e riconosciute utili dalla Direzione Lavori, specificamente approvata dal R.U.P. previa relazione dell'Alta Vigilanza.
6. Le somme discendenti dall'applicazione delle sanzioni andranno affidate in custodia al Comune per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e indi poste a disposizione del Concessionario, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del Subcontraente o del Terzo Subcontraente. La parte residua delle sanzioni è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Prefettura, sentito il CCASGO.

ART. 8

REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo con le previsioni di cui al presente articolo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del Sub-Cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza del Concessionario, sotto la vigilanza del Comune di Milano ed il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Milano alle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze Grandi Opere.

2. Il Concessionario provvederà a designare un “Referente di Cantiere” che dovrà inserire, all’interno della Banca Dati, un report settimanale, c.d. “Settimanale di Cantiere”, al fine di consentire le verifiche di competenza del Concedente, del Concessionario, della Prefettura, degli Organi di Polizia, della Direzione dei Lavori e dell’Alta Vigilanza.

Il Concessionario si impegna a definire con l’Ufficio di Coordinamento della sicurezza, ai soli fini della sicurezza, modalità e tempi con cui il Referente di Cantiere dovrà inserire nella Banca Dati tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi.

Il Referente di Cantiere, inoltre, ha l’obbligo di garantire che i lavori vengano eseguiti, utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati, riferendone al Concedente.

3. Il c.d. “Settimanale di Cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

a) alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta (la stessa Impresa Esecutrice, in caso di esecuzione diretta, il Subcontraente ovvero il Terzo Subcontraente), dei mezzi dell’Impresa Esecutrice, del Subcontraente, del Terzo Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano fornitura, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo;

b) il Referente di Cantiere ha l’obbligo di inserire nel sistema, entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ove possibile, e comunque senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati.

4. Le informazioni acquisite sono utilizzate per:

- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) verificare alla luce del “Settimanale di Cantiere” la regolarità degli accessi e delle presenze;
- c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine la Prefettura potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di Cantiere;
- b) disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell’opera, presso laboratori indicati dal Concessionario o dalle Imprese esecutrici, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Concessionario o dall’Impresa Esecutrice, in base a successivi accordi contrattuali.

ART. 9

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ferma restando l’applicazione di eventuali diverse modalità di monitoraggio finanziario determinate dal CIPE, su proposta del CCASGO, ai sensi dell’art.176, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., all’Opera oggetto del presente Protocollo si applicano gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della lg. n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni e relative sanzioni.

ART. 10

RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE

1. Fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 4, tutte le aziende che risulteranno coinvolte nella realizzazione dell'Opera sono tenute ad osservare il presente Protocollo.

ART.11

TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. e delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici del presente protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura.
3. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-Guida EXPO 2015 volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri, disposti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 94/2009 ed al successivo D.P.R. n. 150/2010, si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 iii) delle predette Linee-Guida.
4. Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dell'Opera, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

ART. 12

DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo opera fino alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'Opera, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a valutare le attività svolte e i risultati conseguiti in attuazione del Protocollo, ai fini dell'eventuale aggiornamento delle previsioni in esso contenute.

Letto e sottoscritto,
Milano, il 31 luglio 2012

Il Prefetto di Milano
(Dott. Gian Valerio Lombardi)

Il Sindaco di Milano
(Dott. Giuliano Pisapia)

L'Amministratore Delegato di Metro 5 S.p.A.
(Dott. Giovanni D'Alò)

L'Amministratore Delegato di Metro 5 Lilla S.r.L.
(Dott. Giovanni D'Alò)

Per adesione

Assimpredil
(Dott. Luca Botta)

Assolombarda
(Dott. Antonio Colombo)

Per gli impegni di cui all'art. 11 del Protocollo di Legalità

La Direzione Territoriale del Lavoro
(Dott.ssa Mariarosaria Simonelli)

Le OO.SS.:

CGIL
(Sig. Onorio Rosati)

(Sig. Antonio Larena Faccini)

CISL
(Sig. Danilo Galvagni)

(Sig. Renato Zambelli)

UIL
(Sig. Claudio Mor)

FILLEA – CGIL
(Sig. Franco De Alessandri)

FILCA – CISL
(Sig. Francesco Bianchi)

FENEAL – UIL
(Sig. Enrico Vizza)
